



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.18/001824-01

OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.; L. R. 14 DICEMBRE 1998, N. 40 E S.M.I..
PROGETTO PER LA MESSA IN RISERVA ED IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI, NEL COMUNE DI SALMOUR.

PROPONENTE: PREFABBRICATI PRE SAL S.R.L. - VIA FOSSANO, 19 - 12040 SALMOUR.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 06.07.2015 con prot. n. 66198, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Valter Dotta, legale rappresentante di PREFABBRICATI PRE SAL S.r.l., con sede in Via Fossano, 19 - 12040 Salmour (CN);
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 21 luglio al 3 settembre 2015, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 72396 del 21.07.2015, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto unicamente il contributo tecnico del Comune di Salmour che, con nota prot. ricev.to n. 84044 del 03.09.2014, al fine di limitare la percezione visiva da parte pubblica dell'impianto in progetto, nonché per attenuare sia gli effetti acustici sull'ambiente circostante sia quelli derivati dalla produzione di polveri, propone la messa a dimora, lungo tutto il perimetro dell'impianto, di schermatura alberata costituita da una siepe sempreverde fitta dell'altezza di 3,0074,00 mt circa;
- nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto prevede la messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'azienda PREFABBRICATI PRE SAL s.r.l., già in attività nel comune di Salmour e che intende aumentare i volumi di stoccaggio dei rifiuti trattati (inserimento operazione R5). L'impianto si estende su un'area di 58.800 mq, di cui 13.945 coperti ed i restanti 44.855 scoperti, con pavimentazione in terreno naturale.
L'impianto di trattamento (frantumazione) ha una potenzialità massima oraria di 300 t.
Nelle vicinanze del sito sono presenti alcuni nuclei abitativi.

I quantitativi massimi stoccabili sono stati stimati in 3000 tonn/annue (1670 mc), corrispondenti a circa 12,5 tonn/giorno (considerando 240 giorni lavorativi/anno).

Il recupero R5 sarà effettuato sulle seguenti tipologie di rifiuto:

7.1	<i>Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto</i>
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

Oltre a queste tipologie di rifiuto, l'attività prevede anche la produzione di:

- oli per motori ed ingranaggi (CER130205*) ; circa 150kg/anno
- filtri olio (CER 16.01.07*) ; circa 50kg/anno
- In data 06 ottobre 2015, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 L.R. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Visto il parere espresso da parte del Comune di Salmour con nota prot. ricev.to n. 84044 del 03.09.2014, in premessa riferito.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 06 ottobre 2015, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato, in data 06.07.2015 con prot. n. 66198, da parte del Sig. Valter Dotta, legale rappresentante di PREFABBRICATI PRE SAL S.r.l., con sede in Via Fossano, 19 - 12040 Salmour, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l'intervento proposto non determinerà significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tali da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguamento - come di seguito indicato- degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per l'impianto in questione:
 - a) Sia fornita idonea certificazione sul materiale che viene classificato "*materie prime seconde*" ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire il rispetto dell'allegato C (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto; il rispetto delle caratteristiche dovrà rispettare le frequenze riportate nell'allegato C stesso;
 - b) deve essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" di cui l'art. 3 comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 52/2000; in particolare, dovranno essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso il traffico indotto;
 - c) per mitigare l'impatto visivo dell'attività rispetto all'intorno, lungo l'esistente recinzione dell'area destinata allo svolgimento dell'attività, così come risultante a progetto, sia realizzata una schermatura vegetale, mettendo a dimora una siepe arboreo-arbustiva di essenze di origine autoctona, tenendo conto delle indicazioni di cui alla DGR 46-5100 del 2012 e della documentazione scaricabile al link:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm
Le essenze arboree suddette dovranno essere messe a dimora creando una doppia fila sfalsata, al fine di svolgere adeguatamente la funzione schermante.

STABILISCE

1. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
2. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

SEGNALA

- a) che le MTD di settore nelle fasi di stoccaggio rifiuti prevedono: "*...le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente...*";

DA' ATTO

3. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
4. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Risso